

Società di comodo, subito utilizzabile la sentenza Ue

Corte di giustizia

Le conseguenze delle censure al divieto di detrazione Iva

In caso di contenzioso il giudice potrà applicare la direttiva autonomamente

Lorenzo Lodoli
Benedetto Santacroce

Gli effetti della sentenza della Corte Ue che ha dichiarato illegittimo il divieto per le società di comodo all'esercizio della detrazione Iva (si veda il Sole 24 Ore di ieri) si estendono a tutte le posizioni aperte dei contribuenti. La sentenza C-341/22 ha stabilito l'incompatibilità della disciplina prevista dall'articolo 30 della legge 724/1994 rispetto alle regole che governano il sistema dell'Iva, in quanto violano il diritto unionale sia per quanto riguarda la soggettività passiva che per quanto riguarda il diritto a detrazione dell'imposta.

Dalla portata delle pronunce della Corte Ue e dal valore cogente che esse hanno anche ex tunc discende un preciso obbligo, per il giudice nazionale, di interpretazione conforme delle leggi nazionali e di disapplicazione delle norme in disaccordo con le statuizioni della Corte. Allo stesso tempo vi è un dovere di adeguamento anche da parte degli Uffici finanziari.

Le conseguenze di questa pronuncia, pertanto, si promanano su tutti i rapporti, non esauriti, in cui al contri-

buyente è stato negato il diritto alla detrazione dell'Iva ai sensi dell'articolo 30 della legge 724/1994. Dal punto di vista pratico i contribuenti dovranno analizzare la loro posizione per vedere come utilizzare questa sentenza distinguendo la posizione di chi ha ricevuto un Pvc da chi è in contenzioso.

Pvc

Il contribuente che ha ricevuto un Pvc potrebbe, in sede di confronto con l'Amministrazione o in sede di controdeduzioni allo schema d'atto, ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, del Nuovo Statuto, richiamare la sentenza C-341/22 e chiedere la disapplicazione della normativa nazionale con lo stralcio del rilievo.

I TRE CASI

Pvc

Il contribuente potrà far valere il proprio diritto con l'amministrazione finanziaria in sede di contraddittorio o con le controdeduzioni allo schema d'atto ex articolo 6-bis comma 3 della legge 212/2000

Avviso di accertamento

Il contribuente dovrà presentare una istanza di autotutela on cui chiede annullamento atto. L'autotutela non sospende i termini per il ricorso

Contenzioso

Il contribuente dovrà depositare una memoria ad hoc con la quale evidenziare gli effetti della sentenza

Accertamento e rimborso

Differente la posizione del contribuente che avesse già ricevuto un avviso di accertamento in cui viene contestata la detrazione Iva oppure un diniego ad una istanza di rimborso del credito. In tal caso sarà necessario presentare un'istanza di autotutela ai sensi dell'articolo 10 quater, lettera e) (purché l'atto sia ancora impugnabile o non sia decorso oltre 1 anno dalla sua definitività) o dell'articolo 10 quinquies del nuovo Statuto del contribuente all'Ufficio che ha emesso l'atto con la quale chiedere l'annullamento per il venir meno del presupposto impositivo.

Se l'Ufficio non interviene in autotutela si dovrebbe impugnare l'atto, se ancora nei termini, oppure il diniego di autotutela. Il Dlgs 220/2023 ha inserito nell'elenco degli atti impugnabili ex articolo 19 del Dlgs 546/1992 il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela obbligatoria e il (solo) rifiuto espresso sull'istanza di autotutela facoltativa.

Contenzioso

Nel caso di contenzioso pendente sarà opportuno depositare in giudizio una memoria con la quale evidenziare gli effetti della sentenza della Corte Ue e chiedere di disapplicare l'articolo 30 della legge 724/1994 con conseguente accoglimento del ricorso in quanto, essendo venuto meno il presupposto impositivo, l'atto è nullo e illegittimo. Il giudice potrà anche autonomamente applicare le norme della direttiva, disapplicando l'articolo 30 della legge 724/1994 e accogliendo il ricorso del contribuente.